

Pubblicato il 15/01/2026

N. 00093/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00771/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 771 del 2024, proposto da

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - Antitrust, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Munari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Forte dei Marmi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Marina Vannucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Graziella di Polacci Minuccio & C. S.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Maria Bruni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

e con l'intervento di

ad opponendum:

Bagno La Fenice S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentato e difeso dagli avvocati Gabriella Guida, Vincenzo De Michele, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

- della deliberazione della Giunta comunale n. 461 del 28 dicembre 2023, avente ad oggetto «concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative. Approvazione, ai sensi degli artt. 48 e 107, t.u.e.l., delle linee di indirizzo con riferimento all'art. 3, comma 3, l. 5 agosto 2022, n. 118 (“legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021”).» («Delibera»);
- ove occorra, della nota del Comune di Forte dei Marmi reg. ufficiale 0017688 del 29 aprile 2024, recante «Parere dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - Risposta.» («Nota»);
- nonché ogni altro atto presupposto, conseguente o, comunque, connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Forte dei Marmi, della società di Graziella di Polacci Minuccio & C. S.n.c e dell'interveniente ad opponendum Bagno La Fenice S.r.l;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2026 il dott. Giovanni Ricchiuto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.

Considerato:

- che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), agendo nell'ambito dei poteri riconosciutigli dall'articolo 21 bis della L. n. 287 del 1990, ha impugnato le deliberazioni di Giunta comunale e le determinazioni dirigenziali attuative in epigrafe indicate, con le quali il Comune di Forte dei Marmi ha deciso di prorogare sino al 31 dicembre 2024 le concessioni del demanio marittimo in essere;
- che l'Autorità ricorrente ha chiesto l'annullamento degli atti impugnati

assumendone il contrasto con il diritto dell'Unione europea, segnatamente con l'art. 49 del TFUE e l'articolo 12 della cd. Direttiva servizi n. 2006/123/CE, e i principi di libera concorrenza;

- che l'AGCM ha evocato, oltre al Comune di Forte dei Marmi, la società Graziella di Polacci Minuccio, concessionaria di beni del demanio marittimo che, sua volta, si è poi costituita nel presente giudizio;

- che è intervenuto ad opponendum anche il Bagno Fenice, in quanto concessionario demaniale marittimo per finalità turistico-ricreative operante nel territorio del Comune di Forte dei Marmi, in possesso di titoli concessori rilasciati dall'Ente locale resistente nel 2005 e nel 2006;

Ritenuto:

- che, come dichiarato dal Comune nella memoria difensiva, le concessioni del demanio marittimo attualmente insistenti nel territorio comunale sono pari a circa centosettantasette, concessioni queste ultime tutte interessate dalla proroga al 31 dicembre 2024;

- che tutti i concessionari, in quanto beneficiari delle deliberazioni comunali impugnate che hanno sostanzialmente posticipato l'indizione delle gare per l'assegnazione delle concessioni di demanio marittimo, sono portatori di un interesse alla conservazione di esse e dunque sono tutti controinteressati;

- che, non sussistendo i presupposti per l'applicazione della previsione di cui all'articolo 49, comma 2, cod. proc. amm., occorre disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei suddetti concessionari, da effettuare - in considerazione dell'elevato numero dei contraddittori pretermessi - ad opera della parte ricorrente mediante notifica per pubblici proclami;

Ritenuto pertanto di disporre, nell'esercizio dei margini di discrezionalità operativa riservati al Giudice dal combinato disposto degli articoli 41, comma 4 e 49, comma 3, nonché 39, comma 2, cod. proc. amm. e 150 cod. proc. civ., che la notifica avvenga, senza indicazione nominativa dei controinteressati, con le seguenti modalità:

(a) pubblicazione, su richiesta della parte ricorrente, sino alla definizione del giudizio nella home page del sito web del Comune di Forte dei Marmi e nella home page del sito web della Regione Toscana, di un avviso contenente le seguenti informazioni:

- 1) l'autorità giudiziaria avanti alla quale pende il giudizio;
- 2) il numero di Registro Generale del ricorso;
- 3) il nominativo della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata e della controinteressata costituita;
- 4) gli estremi degli atti impugnati, l'indicazione delle domande svolte, nonché un sunto dei motivi di ricorso;
- 5) l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami ai fini dell'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli attuali concessionari del Comune di Forte dei Marmi che hanno beneficiato delle proroghe oggetto di causa;
- 6) la precisazione che il testo integrale dei ricorsi principale e per motivi aggiunti e della presente ordinanza è consultabile nel sito web del Comune di Forte dei Marmi in un'area a ciò riservata e che ivi rimarrà pubblicato fino alla pubblicazione della sentenza definitiva;

(b) pubblicazione, su richiesta della parte ricorrente, del testo integrale del ricorso principale e di quello per motivi aggiunti e della presente ordinanza nell'area a ciò riservata del sito web del Comune di Forte dei Marmi fino alla pubblicazione della sentenza definitiva;

Ritenuto che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di 5 (cinque) giorni dall'adempimento;

Ritenuto di fissare per la discussione del ricorso l'udienza pubblica del 14 maggio

2026.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Quarta) così dispone:

- ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti controinteressati indicati in motivazione;
- autorizza la notifica per pubblici proclami e a tal fine dispone gli adempimenti di cui in motivazione;
- fissa per la discussione del ricorso l'udienza pubblica del 14 maggio 2026.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Giani, Presidente

Luigi Viola, Consigliere

Giovanni Ricchiuto, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Giovanni Ricchiuto

IL PRESIDENTE
Riccardo Giani

IL SEGRETARIO